

**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Autorizzazioni Ambientali
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	NO
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00181 del 18/04/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 089

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 089/DIR/2024/00191

OGGETTO: [ID VIP 9727] - Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 12 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,13 MW, per una potenza complessiva di 49,6 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di Foggia e Manfredonia (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: Green Energy House S.r.l.

REGIONE PUGLIA
U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0192793/2024 del 19/04/2024
AOO_RP - Classe: 14.20
Firmatario: Giuseppe Angelini, Marco Notarnicola



Il giorno 18/04/2024, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;



- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell'art 12 del



- D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 77113 del 12.05.2023, acquisita in data 15.05.2023 al prot. n. 7763 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali comunicava la procedibilità dell'istanza in oggetto epigrafata e la pubblicazione sul portale ambientale della documentazione e dell'Avviso al pubblico, ai sensi degli artt. 23 e 24, co.1, D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 9715 del 23.06.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza.

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla



realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 12743 del 16.08.2023, con la quale il Comune di Foggia ha espresso parere preliminare favorevole condizionato dalla preventiva approvazione di un idoneo progetto di compensazioni ambientali;
- nota prot. n. 12630 del 14.08.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha svolto le osservazioni ivi riportate;
- nota prot. n. 13712 del 30.08.2023, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
- nota prot. n. 17381 del 17.10.2023, con la quale il Comune di Manfredonia ha osservato tra l'altro che, in sede di eventuale titolo autorizzativo, debba essere sottoscritta apposita convenzione finalizzata a definire le modalità di compensazione ambientale e paesaggistica per la realizzazione dell'impianto di che trattasi, coerentemente alle previsioni di cui Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di settembre 2010.

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 9727, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e



sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo all'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 12 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,13 MW, per una potenza complessiva di 49,6 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di Foggia e Manfredonia (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN., in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Green Energy House" S.r.l., per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio online dell'Amministrazione regionale in adempimento dei prescritti obblighi di pubblicità legale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini



Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 9727

Tipologia di progetto: Eolico
Potenza: 49,6 MW
Ubicazione: Comuni di Foggia e Manfredonia (FG).
Proponente: Società Green Energy House S.r.l.

RILIEVI PRELIMINARI

Il progetto prevede la realizzazione di **n. 12** aerogeneratori della potenza unitaria di **4.13 MW**, caratterizzati da altezza al mozzo pari a **82,00 m** e diametro rotorico pari a **136,00 m** per un'altezza complessiva di **150,00 m**. Gli aerogeneratori saranno ubicati in un'area agricola extra urbana dei comuni di Foggia e Manfredonia (FG), occupando un'area di circa 13 kmq e individuata dalle seguenti viabilità: a nord dalla SP n. 73, a sud dalla S.S. n. 544, dall'Autostrada Adriatica E55 a ovest e dalla SP n. 80 a est; il parco è attraversato dalla S.P. n. 70 in direzione est-ovest.

La connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale avverrà in antenna a 36 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV di Manfredonia, in località "Macchia Rotonda". L'ampliamento della Stazione verrà realizzato in area prossima alla Stazione Elettrica esistente ed il proponente dichiara che al momento è oggetto di progettazione.

Gli aerogeneratori di progetto sono di potenza massima di circa **4,13 MW** per complessivi **49,6 MW**. Le aree su cui sono poste le Torri ricadono in numero di **3** in agro del comune di **Manfredonia (FG)**, in particolare sui siti catastali **MF01** al Fg. 129 part. 143, **MF02** al Fg. 129 part. 170, **MF03** al Fg. 129 part. 317, mentre in numero di **9** in agro di **Foggia** sui siti catastali **FG01** al Fg. 158 part. 7-284, **FG02** al Fg. 158 part. 50-289, **FG03** al Fg. 158 part. 156-412, **FG04** al Fg. 157 part. 188, **FG05** al Fg. 157 part. 15, **FG06** al Fg. 154 part. 194, **FG07** al Fg. 112 part. 21, **FG08** al Fg. 152 part. 53, **FG09** al Fg. 152 part. 173. La realizzazione della SEU-36 kV è prevista in agro di **Manfredonia (FG)** al Fg. 129 part. 485.

Le opere di fondazione sono plinti in c.a. di diametro 29,00 m e profondità di 2,80 m la cui area complessiva è di 7.926,00 mq; le aree delle piazzole in fase di cantiere saranno di 78.545,00 mq, mentre le piazzole in fase di esercizio saranno di 7.500,00 mq; la nuova viabilità di cantiere pari a 37.585,00 mq, mentre la nuova di esercizio pari a 14.195,00 mq; i cavidotti in MT a 30 kV avranno una lunghezza (considerando i tratti in comune) di 26,00 km, i cavidotti di sottocampo n. 1 di 19.430,00 m, di sottocampo 2 di 15.015,00 m, di sottocampo 3 di 10.420,00 m.

Fig. 01 - Inquadramento intervento su CTR







Fig. 02 - Inquadramento territoriale su ORTOFOTO



Fig. 03 - Inquadramento intervento con indicazione della viabilità extraurbana e criticità presenti




Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

Il parco eolico impegna aree distribuite relative a n. 12 torri interessando fogli e particelle catastali diverse e non contigue, dall'analisi delle Componenti Culturali e Insediative nell'Area Vasta di intervento si evince la presenza di siti di *interesse storico-culturale*:



Fig. 04 - Componenti Culturali e Insediative ed aree di rispetto in Area Vasta



Le aree su cui verranno poste le Torri MF01, MF02, MF03, FG01, FG02, FG03, FG04, FG05, FG06, FG07, FG08, FG09 in relazione alle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, si pongono come segue:

- lett. a) L'area oggetto del progetto **non è interessata da impianti della stessa fonte** e non trattasi di potenziamento di impianto.
- lett. b) L'area di progetto **non ricade** in siti oggetto di bonifica;
- lett. c) L'area di progetto **non ricade** in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c-bis) L'area di progetto **non ricade** in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;
- lett. c-bis 1) L'area di progetto **non ricade** in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;
- lett. c-ter) Sull'area di progetto **non è prevista** l'installazione di impianti di tipo fotovoltaico o impianto di produzione di biometano.
- lett. c-quater) Mentre in riferimento alla lett. c quater le torri in progetto interessate nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della II parte o dell'art.136 del medesimo decreto (3.000,00 metri per gli impianti eolici) si pongono come segue:

Tutte le 12 aree interessate dalle torri **ricadono** nella fascia di rispetto dei 3.000,00 m dei beni sottoposti a tutela ai sensi della II parte o dell'art.136 del D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- **Regio Braccio Candelaro Cervaro – N. 15 – Classe A – Reintegrato**



Verifiche ai sensi del R.R. 24/2010

Le aree su cui sono posti gli aerogeneratori **non** ricadono tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010, come si evince dalle Fig. 05 e Fig. 06:

Fig. 05 – Aree non idonee - Fonte wms SIT Puglia





Fig. 06 - inquadramento su cartografia aree non idonee e Area delle Turbine





Modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010)

In merito ai **requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio**, ai sensi dell'**art. 16.1 lett. e)**:

Si evidenzia **assenza** di integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;

art. 16.4:

La verifica istruttoria evidenzia che tutte le particelle catastali oggetto di studio **ricadono** in area di produzione di pregio:

Per quanto riguarda i vini

- DOC "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere", (D.M. 21/10/2011 – G.U. n.259 del 7/11/2011):
 - "Rosso", anche Riserva e Rosato;
 - "Nero di Troia", anche Riserva.
- DAUNIA IGT

Per quanto riguarda l'olio

- l'extravergine di oliva Dauno DOP

Altri prodotti sono:

- CANESTRATO PUGLIESE DOP
- LATTE DI BUFALA a marchio DOP

Tuttavia l'intervento non modifica in alcun modo la produzione territoriale di prodotti di pregio sopra elencati, in quanto le particelle interessate non sono in coltivazione per nessuno di essi, quindi l'insediamento e l'esercizio dell'Impianto **non compromette** e **non interferisce** negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

CONCLUSIONI

L'impianto eolico ricade principalmente in un comprensorio destinato a seminativi, irrigui e non, a prevalenza di cereali. Sono presenti alcuni vigneti adiacenti alle particelle dove ricadranno le Torri FG02, FG03 e FG04 ma non subiranno né pressioni né modifiche di superficie.

In merito alle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità l'insediamento e l'esercizio dell'Impianto **non compromette** e **non interferisce** negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, non ci sono aerogeneratori in sistemi colturali e particellari complessi, uliveti, vigneti.

Le aree su cui sono posti gli aerogeneratori **non ricadono tra quelle classificate come idonee** ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2002, considerato che gli aerogeneratori intercettano la fascia di rispetto di beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. n. 42/2004.

Le aree interessate dagli aerogeneratori e dalla sottostazione utenza **non ricadono** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

Da evidenziare che comunque sono poste proprio al limite delle distanze da rispettare.

Si evidenzia che l'area prescelta per la realizzazione del parco eolico in progetto ricade in una parte del territorio comunale di Foggia interessato da importanti criticità e da diversi detrattori, come emerge chiaramente dalla Fig. 03, nell'area di interesse si rileva l'esistenza di elementi di disturbo del paesaggio e una pressante antropizzazione di epoca recente con particolare riferimento alla presenza dell'area



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

industriale del **Consorzio ASI** di Foggia, dei due importanti assi stradali della **S.S. 16 Adriatica** e dell'autostrada **A14 Bologna-Taranto** e dell'**Ex aeroporto militare di Borgo Mezzanone**, a ciò si aggiunge la presenza di numerosi **impianti di discarica e trattamento rifiuti**.

Inoltre è significativa la presenza di parchi eolici esistenti ed in corso di autorizzazione oltre ad alcuni parchi fotovoltaici.



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.c.
Direttore Generale ARPA Puglia
Avv. Vito Bruno

Direttore Scientifico ARPA Puglia
Dott. ing. Vincenzo Campanaro

Oggetto: *ID VIP 9727 - Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 12 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,13 MW, per una potenza complessiva di 49,6 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di Foggia e Manfredonia (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN. Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.*

Società proponente: Green Energy House S.r.l.

Premesso che:

- Con nota acquisita al protocollo ARPA n.45557 del 23-6-2023, codesto Servizio Autorizzazioni Ambientali” comunicava la partecipazione di questo dipartimento nell’istruttoria relativa al procedimento in oggetto.
- Il presente contributo alla valutazione viene reso per le competenze in tema di emissioni nell’ambiente.

Visto e considerato quanto stabilito nei seguenti riferimenti legislativi:

- l’art. 146, comma 5 e 6 del D.Lgs. 22-1-2004 n.42 e s.m.i
- l’art. 13, comma 1 della L. 6-12-1991n. 394
- l’art. 9 comma 3 e art. 21, comma 7 del D.P.R. n.120/2017
- l’art. 6, comma 6, della L.R. 11/2001 e s.m.i.
- l’art. 6, comma 4bis della L.R. 11/2001 e s.m.i
- l’art. 28 della L.R. 11/2001 e s.m.i.
- l’art. 32 della legge n. 833/1978 e l’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998
- l’art. 27 del D.P.R. 380/2001

Preso atto:

- Che il progetto sinteticamente consiste nella realizzazione di un parco eolico costituito da 12 turbine della potenza massima di circa 4,13 MW per complessivi 49,56 MW, da realizzarsi: 9 nel Comune di Foggia e 3 nel Comune di Manfredonia (FG), con opere di connessione in stazione elettrica Terna ubicata in Manfredonia in località “Macchia Rotonda”.
- Le caratteristiche degli aerogeneratori utilizzati per la progettazione devono essere certe ed evidenti, nella progettazione si considera l’aerogeneratore: marca Vestas 136-4.2 MW, con potenza unitaria pari a 4,13 MW, altezza al mozzo pari a 82 m, e diametro rotorico pari a 136 m; per una potenza complessiva di 49,6 MW, velocità nominale 14 giri /min.

Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito ministeriale, per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza relativamente agli aspetti emissivi del nell’ambiente, si rileva quanto segue:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente


Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali
Via Giuseppe Rosatii, 139 – FOGGIA
Tel. 0881 316200
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



1. La progettazione non risulta condotta per uno specifico aerogeneratore. Si constata in occasione di alcune relazioni tecniche il modello Vestas 136-4.2 MW, con potenza unitaria pari a 4,13 MW, altezza al mozzo pari a 82 m, e diametro rotorico pari a 136 m; per una potenza complessiva di 49,6 MW, velocità nominale 14 giri /min. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata, delle distanze reciproche tra aerogeneratori o delle distanze di quest'ultimi da ricettori e strade. Pertanto, qualora l'impianto sia autorizzato, in fase realizzativa NON potrà essere installato un altro tipo di aerogeneratore, pena la perdita di validità della progettazione e di conseguenza della presente valutazione tecnica. Dunque devono essere necessariamente stabilite, e mantenute in fase di realizzazione, le caratteristiche legate al modello di aerogeneratore scelto (e non solo alla marca) e per questo indicate nella eventuale autorizzazione.
2. Si ritengono inutili i riferimenti allo studio citato della Vestas per il calcolo della gittata poiché risultano riferiti ad altri modelli di aerogeneratori. Lo studio della Vestas viene preso in considerazione solo per distacco della intera pala dal mozzo e in condizioni di ordinario funzionamento ed è funzione della velocità operativa come si evince dai seguenti grafici tratti dallo studio citato e dove si osserva che la gittata può arrivare anche a m.1000:



In relazione al calcolo riportato nella relazione, si evidenzia che la velocità di rotazione di 14 rpm risulta essere quella nominale. Non viene fornito nessun calcolo in caso gittata per rottura del frammento, rottura a m.5 dalla punta della pala. Pertanto non viene considerata la gittata massima per l'aerogeneratore che si intende installare e che cautelativamente deve fornire la distanza minima di sicurezza da strade e ricettori. Gli aspetti della sicurezza richiamati anche dal DM 10-9-2010 non possono essere sottovalutati e devono, pertanto, porsi in condizioni realisticamente accettabili e concretamente dimostrabili al fine di determinare la gittata massima nelle condizioni peggiori anche in relazione alle condizioni meteorologiche estreme



del sito. In tale ipotesi occorre formulare l'analisi mediante il calcolo con l'equazione del moto complesso al variare dell'angolo di lancio per l'aerogeneratore che realmente si intende installare. Si evidenzia inoltre che le valutazioni in genere sono scovre da ogni qualsivoglia analisi del contesto territoriale il quale potrebbe soltanto aumentare il rischio associato alla probabilità di gittata, in considerazione delle caratteristiche orografiche di elezione tipiche degli aerogeneratori. A questo proposito è necessario richiamare il principio di precauzione ai sensi dell'art. 3ter del D.Lgs 152/06. Infatti nel caso in specie si applicano le tre condizioni per cui è giustificato il ricorso al principio di precauzione, ovvero:

- l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi;
 - la valutazione dei dati scientifici disponibili;
 - l'ampiezza dell'incertezza scientifica.
3. In assenza del calcolo della gittata massima non risulta dimostrata la conformità del parco eolico al DM 10-9-2010. In particolare non risulta dimostrato che non vi siano pericoli per i ricettori e le strade più prossime agli aerogeneratori.
 4. Una criticità ambientale che spesso sfocia in proteste da parte della popolazione è l'impatto acustico. La valutazione fornita non tiene conto delle recenti *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"* emanate con il **D.M. 01/06/2022** in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera c), della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995. La valutazione prodotta considera i ricettori per un'area buffer di soli m.500, in genere occorre valutare almeno fino a m.1000. Nella valutazione prodotta le misure di rumore residuo (o di fondo) non sempre sono effettuate in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (art.2 DPCP 14-11-2007) cioè in prossimità delle facciate dei ricettori sensibili (aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere). La Legge 447/95 (art.2 punto 1 comma f) nel definire "il valore limite di immissione" indica: "valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori". Dunque la valutazione prodotta non è conforme al dettato legislativo citato. Non sono riscontrabili i risultati in termini di valori tabellari del clima acustico per ciascun ricettore sia in valore assoluto che differenziale. Inoltre la valutazione prodotta non tiene conto della variazione emissiva al variare della velocità del vento.
 5. Lo studio dell'evoluzione dell'ombra giornaliera non esclude possibili problematiche di effetto "flicker" su ricettori.
 6. La proposta progettuale si inserisce in un contesto territoriale già caratterizzato dalla presenza di altri parchi eolici in esercizio. Gli impatti cumulativi in un'area buffer pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori evidenziano presenza di altri aerogeneratori in un'area non esente da vincoli e per questo caratterizzata da precise forme di tutela ambientale che rendono più complesso l'inserimento dell'impianto in relazione all'impatto diretto e indiretto.
 7. Se pure prematuro in tale fase procedimentale occorre far presente che il D.M. 10-9-2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"* prevede al punto 14.15 della parte III che: *"Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2"*. Lo stesso D.M. all'allegato 2, punto 3, prevede che: *"L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica"*. La documentazione presentata, se pure in sede di VIA, risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione. Si prescrive che in fase di A.U. siano concordate con l'amministrazione competente le misure compensative, di cui al punto 14.15 della parte III, nella misura del 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. Interventi finalizzati a contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti nel territorio provinciale quali a titolo di



esempio: l'incremento del livello manutentivo del rilevante patrimonio pubblico stradale; la eliminazione dei rifiuti abbandonati o di microdiscariche su suoli di proprietà pubblica; l'installazione di colonnine di ricarica auto per almeno il 20% dei posti auto (D.Lgs. 256/2016) nei parcheggi cittadini.

I criteri di valutazione per analisi degli impatti ambientali che sono stati adottati nell'espressione della presente valutazione tecnica si fondano nel rispetto del **principio dell'azione ambientale** recepito all'art.3-ter del D.Lgs. 152/96 e s.m.i., nonché in ragione del principio di precauzione *di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, "in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione"*.

Pertanto, per quanto di competenza e per tutto quanto sopra esposto, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione eliminando fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità di eventi lesivi per l'ambiente e la salute della popolazione.

Il presente contributo valutativo è rilasciato, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni degli altri Enti competenti e la titolarità di codesta Autorità Competente per quanto attiene la valutazione complessiva e/o il rilascio del provvedimento finale.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Direttore DAP
Ing. Giovanni Napolitano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali
Via Giuseppe Rosatii, 139 – FOGGIA
Tel. 0881 316200
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



Comune di Foggia

Area 7

Servizio Ambiente e Sicurezza

Via Protano – 71122 Foggia

PEC: ambiente@cert.comune.foggia.it

Spett. le:

**Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana
Sezione Autorizzazioni ambientali**

Via Gentile, 52

70126 Bari (BA)

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: [ID VIP 9727] - Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 12 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,13 MW, per una potenza complessiva di 49,6 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di Foggia e Manfredonia (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

riscontro Vs nota Prot. r_puglia/AOO_089-23/06/2023/9715

PARERE PRELIMINARE FAVOREVOLE CONDIZIONATO

Premesso che:

il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota prot. n. 77113 del 12/05/2023, non assunta al protocollo generale del Comune di Foggia, e di cui si è preso atto giusta nota MIC|MIC_SS-PNRR|18/05/2023|0008266-P| assunta al protocollo generale di questo ente al n. 55653 in data 18/05/2023 e con la nota della Regione Puglia di cui all'oggetto, comunicava la procedibilità dell'istanza in oggetto, e l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web del Progetto, documentazione e dell'avviso al pubblico ai sensi degli art. 22 e 23 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, precisando che, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del suddetto Decreto, dalla data della comunicazione di pubblicazione dell'avviso al pubblico decorreva il termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale.

Con nota prot. R_puglia/AOO_089-23/06/2023/9715, assunta la protocollo generale di questa Amministrazione al n. 69440 del 26/06/2023, la Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali, invitava questa Amministrazione, tra le altre, ad esprimere il proprio parere di competenza nel termine di 15 giorni dal ricevimento della nota medesima.

preso atto della documentazione relativa al Progetto definitivo, allo Studio di Impatto Ambientale, alla Sintesi non tecnica pubblicata sul sito web della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MiTE all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9761/14371>;

visti:

gli artt. 8 c. 2bis, nonché 24 e 25 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

l'art. 8 della L.R. Puglia n. 26/2022

il D.M. 10-9-2010 del Ministero dello sviluppo Economico "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219";

la L.R. Puglia n. 28/2022;

considerato assolutamente inderogabile che venga predisposto dall'azienda proponente il progetto, preliminarmente al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico, un idoneo prospetto inerente alle compensazioni previste dal D.M. 10.09.2010 da sottoporre all'esame della Giunta Comunale, anche secondo il dettato della L.R. Puglia 7 novembre 2022 n. 28;

ritenuto pertanto di poter esprimere, in merito alla realizzazione della proposta di cui all'oggetto, la posizione dell'amministrazione comunale;

Il dirigente del Servizio Ambiente e Sviluppo Sostenibile del Comune di Foggia

Esprime, in merito alla realizzazione della proposta, per quanto attiene le opere ricadenti nell'ambito territoriale del comune di Foggia come da documentazione tecnica presentata, **parere preliminare favorevole condizionato** alla preventiva approvazione, da parte di questa Amministrazione secondo il dettato della L.R. Puglia n. 28/2022, di un idoneo progetto di compensazioni ambientali come previste dal D.M. 10.09.2010, redatto dall'azienda proponente l'intervento in oggetto.

Restano fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, permessi, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altri Enti.

Il Funzionario

ing. Giuseppe Sarli



Per Il Dirigente

f.to ing. Saverio Pio Longo



CITTA' DI MANFREDONIA
SETTORE 5° - LL.PP. E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio 5.2 – Servizi di Tutela del Territorio, dell'Ambiente e autorizzazioni delegate

ALLA

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTALE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONE AMBIENTALI
Via Gentile, 52
70126 **BARI**
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 12 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 49,6 MW.

CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROC. AMM/VO: ID_VIP: 9727

PROPONENTE: Società GREEN ENERGIA HOUSE srl

AUTORITA' COMPETENTE: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO: Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 del D. Leg.vo n° 152/2006 e ss.mm.ii.

In riferimento alla nota di prot. n° 9715 del 23.06.2023, acquisita al prot. com.le n° 30132 del 26.06.2023, inerente alle osservazioni concernenti la V.I.A. e nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi dell'intervento in oggetto, quest'Amministrazione rappresenta quanto segue.

Premesso che l'intervento ricade parzialmente nel territorio del Comune di Manfredonia (nuova stazione elettrica e cavidotti interrati), a riguardo dello studio faunistico, non risultano riportati importanti dati aggiornati relativi all'area di intervento, dove sono state segnalate (Lipu capitanata) da anni nidificazioni di Albanella minore (Circus pygargus) e Pernice di mare (Glareola pratincola), oltre alla presenza di oltre 1700 Gru (Grus grus) regolarmente svernanti nell'ultimo decennio (dati Ispra) e che si muovono in queste aree aperte.

Si sottolinea che le tre specie indicate risultano inserite in allegato 1 della direttiva 2009/147/CE e che per Albanella minore e Pernice di mare si tratta di esigue popolazioni nidificanti di grande valenza poiché trattasi tra i pochissimi siti riproduttivi di tutta l'Italia centro meridionale.

Inoltre, il documento di valutazione del rischio archeologico risulta mancante dei dati provenienti dalla ricognizione sul campo necessari per la valutazione del rischio archeologico rispetto all'opera.

Inoltre, si ritiene sin d'ora che in sede di eventuale titolo autorizzativo, sia sottoscritta apposita convenzione finalizzata a definire le modalità di compensazione ambientale e paesaggistica per la realizzazione



CITTA' DI MANFREDONIA

SETTORE 5° - LL.PP. E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Servizio 5.2 – Servizi di Tutela del Territorio, dell'Ambiente e autorizzazioni delegate

dell'impianto di che trattasi, coerentemente alle previsioni di cui Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di settembre 2010.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi e l'acquisizione da parte del "proponente" le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, ove richiesti dalla normativa vigente e rilasciati dagli enti preposti alla salvaguardia del vincolo ricadente nelle aree oggetto di intervento.

Distinti saluti.

Il Capo Servizio 5° Settore
(dott. Ing. Biagio di IASIO)

Il Dirigente del 5° Settore
(dott. Ing. Giuseppe DI TULLO)

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Leg.vo n° 82 del 07.03.2005 e ss.mm.ii. "Codice dell'amministrazione digitale".



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

TITOLARIO 5.6

Prod.

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente
Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Green Energy House S.r.l.
greenenergyhouse@pec.it

Oggetto: [ID VIP 9727] – Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 12 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,13 MW, per una potenza complessiva di 49,6 MW da realizzarsi nel territorio comunale di Foggia e Manfredonia (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN. Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA Statale ex art. 23 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente Green Energy House S.r.l. [AC 399/23] Rif. Vs prot. n. 9715 del 23/06/2023 /Prot. ADAM n. 18532 del 23/06/2023

Con riferimento alla Vs nota prot. n. 9715 del 23/06/2023, acquisita con ns prot. n. 18532 del 23/06/2023, nella quale si richiedeva il parere di competenza relativamente all'intervento in epigrafe, si fa presente quanto segue.

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali (tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018 hanno avuto piena operatività.

L'istruttoria dei pareri richiesti a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotta con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)², nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)³, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento, si evidenzia quanto segue.

Ciò premesso, l'intervento consiste nella realizzazione di un parco eolico costituito da 12 aerogeneratori per una potenza complessiva di 49,6 MW in località "Passo Breccioso" nel Comune di Foggia.

Gli aerogeneratori saranno dotati di piazzole di montaggio, viabilità di accesso e saranno connessi mediante un cavidotto di vettoriamento ad un futuro ampliamento della stazione elettrica Terna in località "Macchia Rotonda" del Comune di Manfredonia.

¹ Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGRA), elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 comma 8 del D.Lgs. 49/2010. Primo ciclo del PGRA (2016-2021) con la relativa procedura VAS adottato con Delibera n° 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016 G.U. - Serie generale n° 28 del 03/02/2017. Secondo ciclo del PGRA (2016-2021) – I Aggiornamento di Piano ai sensi dell'art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE, adottato ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152/2006 con Delibera n° 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. Approvato con DPCM del 1/12/2022 pubblicato su G.U. n. 32 dell'8/02/2023.

² Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA), elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2010-2015) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10 aprile 2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2016-2021) approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 G.U. e pubblicato sulla GU - Serie generale n° 25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2016-2021) – II Aggiornamento di Piano - ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006 e delle relative misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 c. 7 e 8 del medesimo Decreto - adottato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, con Delibera n° 1 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. In attesa del DPCM di approvazione, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010.

³ Territorio dell'UoM Puglia: Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Per quanto attiene agli strumenti di pianificazione di bacino e di distretto e in particolare al PAI, non si registrano interferenze tra gli aerogeneratori ed elementi PAI; mentre il cavidotto, due nuove viabilità di accesso agli aerogeneratori e la stazione elettrica condivisa con altri operatori, risultano interferire con reticoli idrografici segnati su carta base IGM e con perimetri di tipo MP. Nel complesso sono valide le tutele di cui agli artt. 6, 8 e 10 delle NTA del PAI.

Nello studio idraulico trasmesso sono state effettuate considerazioni riguardo l'esecuzione della tecnica TOC per il superamento delle interferenze tra cavidotto e reticolo idrografico e delineata una soluzione per la viabilità di accesso che pur nel rispetto della morfologia e della permeabilità del terreno non considera l'effetto del tirante associato all'area allagabile, proponendo un attraversamento a raso. Infine riguardo la stazione elettrica si rimandano a tale progetto, assoggettato ad autonoma procedura, gli approfondimenti relativi alla gestione del rischio idraulico associato alla presenza di una perimetrazione MP.

Sulla base degli elementi tecnici trasmessi e delle verifiche condotte si ritiene l'intervento compatibile con il PAI vigente alle seguenti condizioni:

1. Le attività di scavo siano condotte in maniera da proteggerlo dalla degradazione dei parametri geotecnici, mediante l'adozione di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, evitando di accumulare materiale in corrispondenza di versanti o linee di impluvio e comunque rispettando la normativa vigente sulla gestione dei materiali di scavo e sulla sicurezza durante la sua esecuzione;
2. Gli scavi siano eseguiti nel rispetto delle infrastrutture di servizio esistenti, coordinandosi con i rispettivi enti proprietari, al fine di limitare eventuali disagi dovuti ad interruzioni di servizio per incauta o approssimativa esecuzione;
3. I sistemi di raccolta delle acque superficiali siano opportunamente dimensionati e privilegino - prima che lo smaltimento secondo le norme vigenti - forme di riutilizzo della risorsa;
4. La viabilità di accesso sia realizzata utilizzando materiali drenanti, mantenendo i valori di permeabilità e la morfologia naturale del terreno; laddove interferente con perimetri MP, tale viabilità dovrà prevedere idonei attraversamenti che tengano conto del tirante duecentennale più un adeguato franco, comprendendo le opere di imbocco e di sbocco;
5. L'utilizzo della tecnica TOC per il superamento delle interferenze tra cavidotto e reticolo idrografico sia effettuato in modo da posizionare le vasche di ingresso e di uscita al di fuori delle aree inondabili con tempo di ritorno 200 anni, laddove tecnicamente possibile, ovvero assicurando con sistemi alternativi un livello di sicurezza equivalente;
6. In fase esecutiva sia condotta una specifica campagna di rilievi geognostici e prove di laboratorio per ciascun sedime di aerogeneratore, al fine di definire il modello geologico e geotecnico locale utile a determinare la tipologia adeguata di fondazione.

Sarà cura del responsabile del rilascio del titolo abilitativo l'introduzione delle predette prescrizioni all'interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione.

Il Dirigente Tecnico

dott. geol. Gennaro Capasso

Il Segretario Generale

dott.ssa geol. Vera Corbelli